

TI_GERICHTE 12.2018.32 vom 6. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.32

FR: TI_GERICHTE 12.2018.32 du 6 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2018.32 del 6 giugno 2018

Regeste

Rinvio TF - decisione su spese e ripetibili

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.06.2018 12.2018.32

Rinvio TF - decisione su spese e ripetibili

Incarto n. 12.2018.32 Rinvio TF Lugano 6 giugno 2018/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliera: Federspiel Peer sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2011.130 della Pre con cui l'attrice ha chiesto la condanna delle parti convenute al pagamento in solido di fr. 705'219.15 oltre interessi al 5 % dal 15 ottobre 2010; domanda avversata dai convenuti e accolta parzialmente dal Pretore con decisione 20 maggio 2014, con la quale ha condannato le parti convenute a pagare all'attrice, in solido, l'importo di fr. 273'441.90 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2010, ponendo la tassa di giustizia di fr. 11'500.- e le spese a carico dell'attrice per 3/5 e a carico delle parti convenute, sempre in solido, per 2/5, con l'obbligo per l'attrice di rifondere a ciascuna parte convenuta fr. 17'000.- quali ripetibili ridotte; appellante la convenuta AP 1 con appello 11 giugno 2014, con il quale chiede in via principale di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, in via subordinata di ripartire l'importo stabilito tra le due convenute ex art. 759 cpv. 2 CO sulla base delle loro eventuali rispettive responsabilità, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza; preso atto del memoriale 25 luglio 2014 di RA 1 e 5 settembre 2014 di AO 1; e ora in materia di spese e ripetibili della procedura di prima e seconda istanza cantonale a seguito della sentenza 22 gennaio 2018 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n. 4A_597/2016), che ha riformato il giudizio 9 settembre 2016 (inc. n. 12.2014.104), respingendo la petizione e rinviando la causa a questa Camera per nuova fissazione delle spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza cantonale; letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuto in fatto e in diritto: che con decisione 9 settembre 2016 (inc. n. 12.2014.104) questa Camera ha respinto nella misura in cui ricevibile l'appello di AP 1 e, in seguito al parziale accoglimento dell'appello di PI 1 (decisione II CCA, inc. n. 12.2014.106, del 9 settembre 2016), ha modificato il dispositivo n. 1 della decisione impugnata, accogliendo parzialmente la petizione, nel senso di condannare le convenute a pagare all'attrice, in solido, fr. 273'441.90, con interessi al 5% dal 15 ottobre 2010 unicamente a carico di AP 1; che in tale giudizio le spese processuali di appello, di fr. 8'000.-, sono state poste a carico dell'appellante, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere alla parte appellata fr. 10'000.- a titolo di ripetibili di tale sede; che la I Corte civile del Tribunale federale, adita con ricorso in materia civile da AP 1, con sentenza 22 gennaio 2018 (inc. n. 4A_597/2016) ha riformato il giudizio testé menzionato, nel senso di

respingere la petizione e ha poi rinviato la causa a questa Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle sedi cantonali; che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC); che a seguito del giudizio di rinvio del Tribunale federale di cui si è detto sopra va accolto l'appello di AP 1 e la decisione di prima sede riformata, nel senso che la petizione è respinta; che, quindi, AO 1 risulta essere integralmente soccombente sia in prima sia in seconda sede cantonale; che per quanto concerne le spese giudiziarie di prima sede, in assenza di critica sull'ammontare delle medesime si procede unicamente a porle integralmente a carico dell'attrice; che per quanto concerne la commisurazione delle spese processuali e delle ripetibili di seconda istanza si rinvia alle considerazioni già esposte al consid. n. 14 della decisione 9 settembre 2016 (inc. n. 12.2014.104), note alle parti; che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili; Per questi motivi, richiamati l'art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar decide:

I. La tassa di giustizia, di fr. 11'500.- e le spese (comprese quelle della procedura di conciliazione, di fr. 300.-) di prima istanza, da anticiparsi dalla parte attrice, restano integralmente a suo carico, con l'obbligo di rifondere a ciascuno dei convenuti fr. 28'200.- per ripetibili di prima sede. § Di conseguenza, in favore di AP 1 è ordinata la liberazione della cauzione versata dall'attrice pari a fr. 28'200.-, una volta cresciuta in giudicato la decisione in questione. II. Le spese processuali della procedura di appello (inc. n. 12.2014.104), di fr. 8'000.-, sono poste a carico di AO 1, la quale rifonderà AP1 fr. 10'000.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per la presente decisione. IV. Notificazione: - ; - ; - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.